

La normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga

*L' Inps, con la **circolare n. 56 del 29 Marzo 2016**, ha fornito chiarimenti in riferimento agli ammortizzatori sociali in deroga, in relazione agli interventi legislativi previsti con il d.lgs. n. 148 del 14 Settembre 2015, la Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 ed il Decreto del Ministro del lavoro n. 83473 del 1 Agosto 2014.*

Il quadro normativo

- Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato in data 1 Agosto 2014 il decreto n. 83473.
Tale decreto disciplina i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, sia in costanza che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, recepiti dall'Istituto con circolare n.107 del 27 Maggio 2015.
- Il decreto legislativo 14 Settembre 2015, n.148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 Dicembre 2014, n.183" contiene la nuova disciplina in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in materia di fondi di solidarietà.
Per il carattere generale del predetto decreto legislativo, ad esso è rimandata la disciplina anche degli ammortizzatori in deroga, per tutti gli istituti non diversamente e specificatamente regolati dal decreto ministeriale sui criteri della deroga.
- A seguire, in data 28 dicembre 2015 è stata emanata la legge n.208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. Legge di Stabilità per l'anno 2016).
- Da ultimo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n.4 del 2 febbraio 2016 ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito agli ammortizzatori sociali in deroga alla luce delle novità normative in argomento.

Qui di seguito i punti principali della circolare.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di **Cristina Calvi** - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Cassa Integrazione Guadagni in deroga

L'art. 2 del decreto interministeriale n. 83473 del 2014 ha fissato i criteri per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.

Lavoratori beneficiari

Le disposizioni contenute all'art. 2 prevedono, al comma 1, i requisiti soggettivi per accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga.

a) anzianità aziendale

Nel far riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento il decreto interministeriale n. 83473 del 1° Agosto 2014 stabilisce che, per l'annualità 2015, l'integrazione salariale in deroga può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento.

Il citato decreto detta, quindi, una disciplina speciale e complementare rispetto al disposto dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 148 del 14 Settembre 2015, che, stabilisce un'anzianità lavorativa di 90 giorni di lavoro effettivo dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Pertanto, a partire dall'annualità 2014, per le prestazioni concesse in base ad accordi stipulati a decorrere dal 4 Agosto 2014, data di entrata in vigore del D.I. n. 83473 del 2014, il requisito soggettivo per accedere ai trattamenti di integrazione salariale in deroga è di 12 mesi di anzianità alla data di inizio del periodo di intervento, salvo quanto previsto dall'art.6, comma 1, del medesimo decreto.

b) Apprendisti

In riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento, premesso quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale n. 83473 del 2014, il d.lgs. n. 148 del 2015, agli artt. 1 e 2, individua come destinatari dell'intervento di cassa integrazione i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Di conseguenza tale tipologia di apprendisti è destinataria di:

- **Cassa Integrazione guadagni Straordinaria**, se dipendente di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, limitatamente alla causale di intervento “crisi aziendale”;
- **Cassa Integrazione guadagni Ordinaria**, se dipendente di imprese, nei casi in cui le stesse rientrino nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie sia di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie;
- **Cassa Integrazione guadagni in Deroga**, se dipendente di imprese per le quali trova applicazione la sola disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, destinarie di CIGS, ma per causale di intervento diversa dalla “crisi aziendale”.

Parallelamente, gli apprendisti non titolari di contratto professionalizzante, nonché gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 148 sopra citato, potranno essere destinatari di Cassa Integrazione guadagni in Deroga.

Contributo Addizionale

Il d.lgs. n. 148 del 23 Settembre 2015 all'art. 5 ha introdotto una nuova disciplina per il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale.

In particolare, viene prevista una misura progressiva per il contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al 12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile e del 15% oltre al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

Considerando che, in relazione al contributo addizionale il sopracitato D.I. n. 83473 del 2014 nulla dispone e che, correlativamente, l'art. 46, comma 1, lett. I) del d.lgs. n. 148 del 2015 ha abrogato l'art.8, commi da 1 a 5, e comma 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, tale nuova disciplina, introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga sia interministeriale che regionale.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Modalità di erogazione e termine per il rimborso e il conguaglio delle prestazioni

L'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 23 Settembre 2015 stabilisce che *“il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data”*.

Considerando che, relativamente alle modalità di erogazione e al termine per il rimborso delle prestazioni il sopracitato decreto interministeriale nulla dispone, tale nuova disciplina, di carattere generale, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga

Nello specifico, stante la peculiarità del flusso di gestione della Cassa Integrazione in deroga, si precisa che per stabilire i termini per poter procedere al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate ai lavoratori beneficiari, bisogna verificare anche la data in cui viene emesso il provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'Istituto.

Di conseguenza, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga concessi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 148 del 23 Settembre 2015, il termine di sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'Istituto se successivo.

Resta fermo che per i trattamenti concessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 148 del 23 Settembre 2015 si potranno verificare i seguenti casi:

1. periodi di intervento conclusi prima del 24 Settembre 2015 e autorizzazione INPS emessa in data antecedente al 24 Settembre 2015 i termini di sei mesi decorrono dal 24 settembre 2015;
2. periodi di intervento conclusi prima del 24 Settembre 2015 e autorizzazione INPS emessa successivamente al 23 Settembre 2015 i termini di sei mesi decorrono dalla data di emissione dell'autorizzazione INPS;

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

3. periodo di intervento non ancora scaduto alla data del 24 Settembre 2015, in questo caso il termine di sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data dell'emissione del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'Istituto, se successivo.

Termini di presentazione della domanda

In relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga il D.I. n. 83473, all'art. 2, comma 7, prevede che *“L'azienda presenta, in via telematica, all'Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall'accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda”*.

Di converso, l'art. 15, comma 2 e l'art.25, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 148 del 23 Settembre 2015 stabiliscono i termini di presentazione delle domande, rispettivamente di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per i trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria e di 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo aziendale per la Cassa Integrazione Straordinaria, oltre alla decorrenza della sospensione non prima del trentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.

Considerato che, il disposto dell'art. 2, comma 7, del D.I. n. 83473 del 2014, come sopra chiarito, ha natura di norma speciale e complementare rispetto al d.lgs. n. 148 del 23 Settembre 2015, resta confermata la disciplina ivi contenuta in relazione ai termini di presentazione delle domande per i trattamenti di integrazione salariale in deroga.

Trattamento di fine rapporto

Riguardo al trattamento di integrazione salariale in deroga ed in particolare al rimborso delle quote di T.F.R. maturate durante il periodo “ininterrotto” di sospensione dal lavoro seguito dalla risoluzione del rapporto di lavoro stesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che tale rimborso non può essere a carico dell'INPS. Invero, la condizione di sospensione dal lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni in deroga non rientra in alcuna fattispecie normativa che ne preveda l'indennizzo, dal momento che la relativa prestazione è finanziata da risorse di natura non contributiva.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Pertanto, anche nell'ipotesi in cui sopravvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, dopo un periodo di Cig in Deroga fruito dal lavoratore senza soluzione di continuità rispetto alla fine del periodo d'intervento di Cassa Integrazione Salariale Straordinaria, sono erogabili a carico della Cassa integrazione Guadagni solo le quote di T.F.R. maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale straordinaria. Conseguentemente, la corresponsione delle quote di T.F.R. maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro.

Raccordo disciplina ammortizzatori sociali in deroga, Fondo di Integrazione Salariale e Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi

In relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l'istituzione del Fondo di integrazione salariale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, fermo restando quanto disposto dal citato D.I. n. 83473 del 2014, per l'anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale (FIS) possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.

Resta comunque fermo che, anche in tale ipotesi possono accedere agli ammortizzatori in deroga solamente le aziende che rientrano nel campo di applicazione del citato D.I. n. 83473 del 2014 secondo le modalità, i criteri ed limiti dallo stesso previsti.

E' stato inoltre precisato che la possibilità concessa alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale di scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti previsti dalla normativa, o alle prestazioni previste dal FIS è da intendersi estesa anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, le quali potranno, pertanto, scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi.

Per quanto attiene il computo dei rispettivi periodi di fruizione, i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma.

Si precisa infine, che l'azienda non può presentare domande di integrazione salariale in deroga e domande per trattamenti garantiti dai suddetti Fondi aventi ad oggetto periodi d'intervento parzialmente o totalmente coincidenti. Sarà cura dell'Istituto verificare che la fruizione da parte dell'azienda degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

Le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016

Il comma 304 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" dispone un incremento, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, dettando, nel contempo disposizioni per la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga a decorrere dal 1° Gennaio 2016 e fino al 31 Dicembre 2016:

- **il trattamento di integrazione salariale in deroga**, fermo restando, quanto disposto dall'art. 2 del D.I. n. 83473 del 1° Agosto 2014 che disciplina le condizioni in presenza delle quali può essere concessa la Cig in Deroga, può essere **concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno**.
 - Al riguardo va precisato che il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda sul concetto di Unità produttiva, così come disciplinato dal d.lgs. n. 148 del 2015.
L'Unità produttiva si identifica, quindi, con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un'organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.
Nel caso specifico delle domande di CIG in deroga regionale non saranno da ricomprendere nella definizione di Unità produttiva le stazioni di lavoro

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

temporanee e le postazioni di lavoro che ospitano solo una parte del processo produttivo.

Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell'Unità produttiva andrà effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito Internet dell'Istituto, accedendo alla funzione "Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo" dei "Servizi per aziende e consulenti" (sezione "Aziende, consulenti e professionisti"). A tal fine si precisa che, in fase di autorizzazione da parte delle Sedi INPS, per le Unità Produttive autorizzate dalle Regioni e Province Autonome potrà essere richiesta ulteriore documentazione probatoria e che le Unità produttive che non rispondano ai criteri anzidetti, dovranno essere ricondotte alla sede aziendale con cui è stata aperta la posizione contributiva presso l'INPS;

- **il trattamento di mobilità in deroga** alla vigente normativa, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014, **non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni**, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso **per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n. 218 del 1978**. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può comunque eccedere il periodo di **tre anni e quattro mesi**.

Dalla predetta disciplina viene infine riconosciuta la possibilità per le Regioni e Province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'art. 1, comma 253, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Mobilità in Deroga

Per quanto attiene il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa, l'art. 1, comma 304 della Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015, a parziale rettifica di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 83473 del 1° Agosto 2014, stabilisce che la suddetta prestazione **non può essere concessa ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni**, anche non continuativi.

Per i restanti lavoratori **il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n. 218 del 1978**. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può comunque eccedere il periodo di **tre anni e quattro mesi**.

Tenuto conto delle modalità gestionali finora applicate dall'Istituto, le suddette disposizioni sono da intendersi come segue.

- In relazione all'annualità 2015, ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento non abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per tre anni, possono essere concessi al massimo periodi pari a sei mesi di mobilità in deroga, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato Testo Unico approvato con D.P.R. n. 218 del 1978.
- In relazione all'annualità 2016, ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento non abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per tre anni, possono essere concessi al massimo quattro mesi di mobilità in deroga, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con D.P.R. n. 218 del 1978. Di conseguenza, per tali lavoratori, sia quelli destinatari di mobilità per l'annualità 2015, che quelli destinatari di mobilità per l'annualità 2016, il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.

Lo stesso comma 304 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 prevede, inoltre, che le Regioni e le Province autonome possono concedere i trattamenti di integrazione salariale

e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° Agosto 2014 nella misura del 5% delle risorse loro attribuite.

***Trattamenti in deroga ai criteri previsti
dagli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1°
agosto 2014***

Con specifico indirizzo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, “i residui dello stanziamento disposto a favore delle Regioni e delle Province autonome ai fini della decretazione dei trattamenti in deroga, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del d.lgs. n.148 del 14 Settembre 2015, relativa al 2015, per la decretazione dei trattamenti relativi all'anno 2016, sarà autorizzata nel rispetto dei criteri dettati dal decreto interministeriale n. 83473 del 1° Agosto 2014, essendo la facoltà di deroga ai medesimi limitata al 31 Dicembre 2015”.

***Utilizzo di risorse assegnate e non interamente utilizzate nel
2014, per finanziamento delle decretazioni relative a periodi
2015***

Il comma 6 dell'art. 44 del d.lgs. n. 148 del 23 Settembre 2015 stabilisce che le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1° Agosto 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero, in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali, ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 Dicembre 2015.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Di conseguenza, in caso di non totale utilizzo degli stanziamenti ministeriali assegnati per le finalità di cui all'art. 6, comma 3, del suddetto decreto, relativi all'annualità 2014 (5% delle risorse attribuite alle regioni), la parte non utilizzata rimane assegnata alle risorse finalizzate alla gestione ordinaria degli ammortizzatori in deroga ex artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 2014 per l'annualità 2014 (95%).

Pertanto, non è possibile utilizzare tali somme (5% per l'annualità 2014), per incrementare le risorse destinate al 5% per l'anno 2015, ex art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 148 del 23 settembre 2015.

Diversamente, in presenza di decreti interministeriali, con i quali sono state assegnate risorse finanziarie, utilizzate dalle Regioni per le finalità di cui all'art. 6, comma 3 del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014, relative alla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 – oggetto del Piano di azione e coesione, di cui all'art. 1, comma 253 della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228, di competenza 2014 (Fondi PAC) – gli eventuali residui potranno essere destinati per l'annualità 2015 al finanziamento delle prestazioni, ex art. 44, comma 6 del d.lgs. n. 148 del 23 Settembre 2015. Resta inteso che in tal caso l'Istituto procederà ad utilizzare prioritariamente le risorse finanziarie ministeriali assegnate.

Utilizzo risorse assegnate e non interamente utilizzate nel 2015, per finanziamento delle decretazioni relative a periodi 2016

L'art. 1, comma 304 della Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 (legge di Stabilità 2016) stabilisce, tra l'altro, che le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1° Agosto 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero, in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali, ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 Dicembre 2016.

Di conseguenza, in analogia a quanto sopra esposto, in caso di non totale utilizzo degli stanziamenti ministeriali assegnati per le finalità di cui all'art. 44, comma 6 del d.lgs. n.

148 del 23 Settembre 2015, relativi all'annualità 2015 (5% delle risorse attribuite alle regioni), la parte non utilizzata rimane assegnata alle risorse finalizzate alla gestione ordinaria degli ammortizzatori in deroga ex artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 2014 per l'annualità 2015 (95%).

Pertanto, non è possibile utilizzare tali somme (5% per l'annualità 2015), per incrementare le risorse destinate al 5% per l'anno 2016.

Diversamente, in presenza di decreti interministeriali, con i quali sono state assegnate risorse finanziarie, utilizzate dalle Regioni per le finalità di cui all'art. 44, comma 6 del d.lgs. n. 148 del 23 Settembre 2015, relative alla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 – oggetto del Piano di azione e coesione, di cui all'art. 1, comma 253 della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228, di competenza 2015 (Fondi PAC) – gli eventuali residui potranno essere destinati per l'annualità 2016 al finanziamento delle prestazioni in deroga ex artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 2014. Resta inteso che in tal caso l'Istituto procederà ad utilizzare prioritariamente le risorse finanziarie ministeriali assegnate.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)